

Registrazione di Atto Privato

Il 01/07/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio T6G, serie 3, numero 769

data di stipula: 28/06/2025

ident.vo telematico: T6G25L000769000SJ per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 90021190278

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

90021190278				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24



Reg. Il 1/07/2025

Euro 200,00

Conformi al Mod. F 24

c/o Ufficio Territoriale di Venezia 2

Al N. 769 serie 3A PRIVAT

BASKET RIVIERA ASD (C.F. 90021190278)

VIA MARTIRI GIULIANI E DALMATI 9 – 30030 FOSSO' VE

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Addì 28 giugno 2025 alle ore 18.30, presso la sede legale si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione BASKET RIVIERA ASD, regolarmente convocata dal Presidente in conformità alle disposizioni statutarie.

Presiede l'assemblea il Sig. Calore Primo, in qualità di Presidente dell'Associazione. Assume le funzioni di Segretario verbalizzante la Sig.ra Bottazzin Lidia.

Il Presidente accerta e dà atto che l'assemblea è stata regolarmente convocata e che sono presenti tutti gli associati in proprio e per delega come da documentazione conservata presso la sede dell'associazione e che l'assemblea è pertanto validamente costituita per deliberare.

Il Presidente espone che, a seguito della domanda di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), la Regione Veneto – con comunicazione PEC prot. n. 288055 del 11.06.2025 – ha accolto l'istanza di iscrizione dell'Associazione nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale", subordinandone tuttavia il mantenimento all'adeguamento di alcune clausole statutarie.

In particolare, la Regione ha richiesto modifiche agli articoli:

- Art. 3, per la puntuale individuazione delle attività di interesse generale svolte;
- Art.5, per chiarire le modalità di presentazione della domanda di ammissione;
- Art. 6, per chiarire le modalità di accesso dei soci ai libri sociali e armonizzare le formulazioni con i principi di non discriminazione;
- Art. 9, per adeguare la soglia di richiesta di convocazione dell'assemblea ai limiti inderogabili previsti dall'art. 20, comma 2, del Codice Civile.

Viene quindi discussa la proposta di modifica dei sopra citati articoli, a seguito della quale dopo ampia discussione, l'assemblea all'unanimità dei presenti delibera:

- di approvare le modifiche agli articoli 3, 5, 6 e 9 dello statuto;
- di dare mandato al Presidente per provvedere alla registrazione del nuovo statuto presso l'Agenzia delle Entrate;
- di autorizzare il deposito della modifica presso il RUNTS tramite apposita pratica di variazione;
- di confermare che tutte le altre disposizioni statutarie restano invariate.

Non essendoci altro da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 20.05.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Calore Primo

Il segretario

Bottazzin Lidia





STATUTO DELLA ASD BASKET RIVIERA – APS

Art. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE. È costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 e delle altre norme applicabili, l'associazione priva di personalità giuridica denominata "Associazione sportiva dilettantistica Basket Riviera – Associazione di Promozione Sociale", in breve "ASD Basket Riviera – APS", con sede legale in Fossò (VE), Via Martiri Giuliani e Dalmati n. 9. L'associazione è organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale, secondo quanto previsto dagli artt. 35 e seguenti del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione senza che ciò costituisca modifica statutaria. L'associazione può istituire sedi secondarie, succursali e uffici, anche all'estero. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "associazione sportiva dilettantistica" o del relativo acronimo "ASD", mentre l'acronimo "APS" potrà essere utilizzato solo a partire dall'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 2 – COLORI ED EMBLEMA SOCIALE. I colori sociali dell'associazione sono il verde e il bianco. L'emblema consiste in un disegno stilizzato raffigurante un pallone da basket, le lettere "B" e "R" stilizzate e la scritta "BASKET RIVIERA".

Art. 3 – OGGETTO. L'Associazione "Basket Riviera ASD – APS" è un'organizzazione apolitica e senza scopo di lucro, ispirata ai valori dello sport e finalizzata allo svolgimento, in via esclusiva o prevalente, delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore (CTS).

In particolare, l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (art. 5, comma 1, lett. t);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale (lett. i);

Le attività diverse da quelle di interesse generale possono essere esercitate nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dall'art. 6 del CTS e saranno secondarie e strumentali rispetto a quelle principali.

Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a beneficio dei soci, delle loro famiglie e della comunità, operando come Associazione di Promozione Sociale iscritta al RUNTS e come Associazione Sportiva Dilettantistica iscritta al registro CONI. Affida alla FIP la gestione dei rapporti con il RUNTS, promuove lo sport come strumento educativo e aderisce alle normative del CONI, del CIP, delle Federazioni riconosciute e degli Enti di Promozione Sportiva. Organizza attività sportive, in particolare legate alla pallacanestro, curando la preparazione fisica, mentale e morale dei soci e la gestione di impianti sportivi. Svolge attività ricreative e culturali, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, centri estivi, iniziative ludico-didattiche e sociali. Favorisce la partecipazione, l'inclusione e la socializzazione attraverso lo sport e il gioco, con attenzione a categorie fragili, come anziani e persone con disabilità. L'Associazione può effettuare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dell'art. 7 del CTS. Può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle principali, come individuato dall'Assemblea. L'Associazione può collaborare o aderire ad altri enti pubblici o privati con obiettivi affini. È esclusa ogni distribuzione, diretta o indiretta, di utili o riserve. La struttura è democratica, con uguaglianza dei diritti tra i soci e cariche elettive. L'attività è svolta prevalentemente dai soci volontari, mentre il ricorso a lavoratori retribuiti è ammesso solo se necessario e nei limiti previsti dall'art. 17 del CTS. Il numero di lavoratori non può superare il 50% dei volontari o il 5% dei soci. È tenuto un registro dei volontari che operano in modo continuativo.

Art. 4 – DURATA. L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta esclusivamente con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 5 – DOMANDA DI AMMISSIONE. Possono essere ammessi come soci coloro che condividono finalità e principi dell'Associazione, ne accettano statuto e regolamenti, e presentano domanda scritta, anche consegnandola a un componente del Consiglio Direttivo incaricato della raccolta, ma l'ammissione è deliberata unicamente dal Consiglio Direttivo, in quanto organo competente ai sensi dell'art. 23 del CTS. L'ammissione, deliberata dal Consiglio Direttivo, comporta l'iscrizione nel libro soci e il versamento dell'eventuale quota annuale e di ingresso, se prevista. La qualifica di socio è personale, non trasferibile né rimborsabile, e non sono ammessi soci temporanei. È richiesto il rispetto dei principi di lealtà e correttezza sportiva; comportamenti





contrari possono determinare l'esclusione. L'Associazione deve mantenere almeno sette soci; in caso contrario, entro un anno deve chiedere l'iscrizione ad altra sezione del RUNTS. La qualifica si acquisisce contestualmente alla domanda, salvo esclusione motivata del Consiglio Direttivo entro 60 giorni, contro cui è ammesso reclamo all'Assemblea entro 15 giorni. Per i minori, la domanda deve essere firmata dal genitore, che ne assume le responsabilità. I soci autorizzano il trattamento dei dati personali per fini sportivi e certificativi. I tesserati presso Federazioni o Enti sportivi affiliati, inclusi atleti, tecnici, arbitri e dirigenti, devono contribuire alle spese per attività e strutture, analogamente ai soci. I minori di almeno 14 anni devono esprimere personalmente il consenso al tesseramento.

Art. 6 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI. Tutti i soci, senza discriminazioni, hanno pari diritti ai sensi degli articoli 23 e 25 del CTS. Possono partecipare alle attività associative, votare per modifiche statutarie, nomina degli organi sociali e approvazione del bilancio, candidarsi alle cariche (se maggiorenni), e accedere ai libri sociali su richiesta motivata, secondo modalità definite dal Consiglio Direttivo. I minori partecipano tramite chi esercita la responsabilità genitoriale, anche disgiuntamente; in caso di disabilità, l'Associazione garantisce adeguate misure di partecipazione. Il diritto a candidarsi si acquisisce alla prima assemblea utile dopo la maggiore età. I soci devono versare puntualmente le quote e rispettare statuto, regolamenti e decisioni degli organi associativi. I soci-volontari hanno diritto a ricevere formazione e informazioni adeguate a svolgere il proprio ruolo. I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata, da rivolgersi al Consiglio Direttivo, anche tramite posta elettronica. L'accesso è garantito tempestivamente e comunque entro dieci giorni dalla richiesta, presso la sede dell'Associazione.

Art. 7 – DECADENZA DEI SOCI. La qualifica di socio si perde per recesso, decadenza o esclusione. Il recesso può essere comunicato in qualsiasi momento al Consiglio Direttivo e diventa efficace dopo 30 giorni dalla ricezione, mediante raccomandata o altro mezzo tracciabile; non dà diritto a rimborsi. La decadenza avviene automaticamente in caso di mancato pagamento della quota annuale entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, previa comunicazione formale con almeno 30 giorni di anticipo. L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di gravi violazioni dei principi associativi, e deve essere comunicata all'interessato, che può ricorrere all'Assemblea entro 30 giorni. L'esclusione resta sospesa fino alla decisione assembleare. In nessun caso la perdita della qualifica di socio dà diritto al rimborso delle quote versate.

Art. 8 – ORGANI SOCIALI L'Associazione si fonda sui principi di democrazia interna e parità tra soci, con cariche elettive. Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea Generale, il Presidente, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti (o un Revisore unico, ove previsto o obbligatorio per legge).

Art. 9 – CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA GENERALE. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, convocata dal Presidente (o in sua assenza Vicepresidente o Consigliere anziano), in forma ordinaria o straordinaria. L'avviso, pubblicato sul sito e inviato via e-mail o PEC (non tramite social), deve pervenire almeno 8 giorni prima e garantire accessibilità a tutti. Indica data, ora, luogo, ordine del giorno e seconda convocazione (non prima di un'ora). L'Assemblea, validamente convocata, rappresenta tutti gli associati e le sue decisioni li vincolano. In conformità all'art. 20 comma 2 del Codice Civile l'assemblea deve essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. Si svolge presso la sede o altro luogo idoneo, anche da remoto (es. Zoom), garantendo identificazione, verbalizzazione, interventi, visione documenti e votazione in tempo reale. Presidente e Segretario devono trovarsi nello stesso luogo fisico (sede legale della riunione). Con collegamenti solo audio, possono avvalersi di collaboratori. Il Presidente presiede, dirige i lavori e regola le votazioni. Delibera solo su quanto all'ordine del giorno. Proposte o mozioni devono essere firmate da almeno 10 soci in regola e consegnate 10 giorni prima; devono essere rese accessibili in anticipo. Durante i lavori si possono proporre mozioni urgenti o modifiche, da approvare a maggioranza, se motivate da urgenza. Il verbale, firmato da Presidente, Segretario ed eventuali scrutatori, è trascritto nel libro delle assemblee e reso accessibile agli associati. Se redatto da notaio, il Segretario non è necessario. Se si tratta di Assemblea elettiva o con modifiche statutarie, una copia va inviata agli Organismi Sportivi affiliati.

Art. 10 – PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA. L'Assemblea è composta da soci iscritti da almeno tre mesi, in regola con le quote e senza provvedimenti disciplinari in corso. Gli associati possono farsi rappresentare tramite delega scritta, con un massimo di una delega per associato. Tutti i soci, compresi i



minorenni (che esercita i diritti per il tramite dell'esercente della responsabilità genitoriale), hanno diritto di intervento e voto, sia per le delibere ordinarie che straordinarie.

Art. 11 – ASSEMBLEA ORDINARIA. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, al fine di approvare il bilancio consuntivo e di esaminare il bilancio preventivo. Fino all'approvazione del preventivo, il Consiglio Direttivo è autorizzato a operare in via provvisoria, utilizzando il bilancio preventivo dell'anno precedente suddiviso in dodicesimi. In particolare, l'Assemblea ordinaria elegge ogni quattro anni il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo, approva annualmente il bilancio consuntivo di esercizio e il bilancio di previsione, determina gli indirizzi per lo svolgimento delle attività dell'Associazione e delibera su eventuali proposte di adozione o modifica dei regolamenti. Nomina e revoca, quando richiesto per legge, l'Organo di controllo e il revisore legale dei conti, delibera sulla responsabilità dei membri degli organi sociali e può promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti. Inoltre, identifica le attività diverse da quelle di interesse generale che l'Associazione può svolgere, nei limiti consentiti dalla legge. Delibera su altre materie riservate dalla legge e sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno, decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione e approva, se necessario, il regolamento dei lavori assembleari.

Art. 12 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA. L'Assemblea straordinaria delibera sull'elezione, in caso di vacanze previste dallo Statuto, dell'intero Consiglio Direttivo e del suo Presidente, qualora tali vacanze si verificano prima della fine del mandato quadriennale. Inoltre, delibera sulle proposte di modifica dello Statuto, nonché sulla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione. Delibera anche sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio, oltre che su altri oggetti che la legge, l'atto costitutivo o lo Statuto attribuiscono alla sua competenza. Per quanto riguarda l'elezione delle cariche sociali, è obbligatorio che il voto sia espresso a scrutinio segreto, salvo diversa determinazione dell'Assemblea.

Art. 13 – VALIDITA' ASSEMBLEARE. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto della maggioranza dei presenti. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione, sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione dell'assemblea straordinaria convocata per modificare lo statuto o deliberare sulla trasformazione, scioglimento fusione o scissione dell'ente. In questi casi, è necessario un quorum costitutivo rafforzato: l'assemblea straordinaria è validamente costituita solo se sono presenti almeno i 3/4 degli associati e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei presenti, come previsto dal principio di democraticità e dalle normative vigenti per le associazioni del Terzo Settore. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati, ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile.

Art. 14 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO. Il Consiglio Direttivo, organo responsabile della gestione dell'Associazione, esercita collegialmente l'attività associativa. È composto da 3 a 7 membri, eletti dall'Assemblea, incluso il Presidente. Al suo interno elegge Vicepresidente, Segretario e Tesoriere (queste due cariche possono coincidere). I consiglieri devono riunirsi entro 15 giorni dall'elezione; la partecipazione alla prima riunione vale come accettazione della carica, l'assenza ingiustificata equivale a dimissioni. È vietato ricoprire incarichi in altre società/associazioni sportive della stessa Federazione o Ente riconosciuti dal CONI. Il Consiglio dura 4 anni ed è rieleggibile. La rappresentanza legale spetta al Presidente; altri consiglieri possono avere deleghe specifiche. In urgenza, il Presidente può agire con poteri del Consiglio, soggetti a ratifica. Le riunioni possono avvenire anche da remoto e sono valide con la maggioranza dei membri; le decisioni si approvano a maggioranza dei presenti, prevale il voto di chi presiede. Le cariche sono gratuite, salvo rimborsi spese documentate e autorizzate, nel rispetto del Codice del Terzo Settore (art. 8, D.Lgs. 117/2017). Le riunioni sono verbalizzate, firmate da presidente e segretario, e i verbali resi accessibili agli associati. Chi manca senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto e sostituito dal primo dei non eletti.

Art. 15 – DIMISSIONI E CAUSE DI DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE. Il Consiglio Direttivo decade in caso di dimissioni simultanee della maggioranza dei membri, dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, vacanza della maggioranza dei componenti per qualsiasi causa, o mancata approvazione del bilancio consuntivo da parte dell'Assemblea. In tali casi, il Presidente (o, in sua assenza, il Vice Presidente o il Consigliere più anziano) deve convocare l'Assemblea entro 60 giorni, da tenersi nei successivi 30, svolgendo nel frattempo solo l'ordinaria amministrazione in regime di prorogatio. Se durante l'anno viene a mancare un numero di Consiglieri che non superi la metà del totale, il Consiglio viene integrato con il primo dei non eletti. Il Presidente decade anche per dimissioni o vacanza della carica; in tal caso, il Vice Presidente o il Consigliere più anziano deve convocare l'Assemblea nei medesimi termini, svolgendo le funzioni presidenziali in prorogatio fino all'elezione del nuovo Presidente.

Art. 16 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente senza formalità almeno una volta l'anno e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione.

Art. 17 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO. Il Consiglio Direttivo ha pieni poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione. Tra i suoi compiti rientrano: la richiesta di affiliazione alla FIP, CSI e UISP; la redazione e la presentazione in Assemblea del bilancio consuntivo annuale e di quello preventivo; la convocazione delle assemblee ordinarie, almeno una volta l'anno, e di quelle straordinarie; la determinazione delle quote associative; la presentazione del piano programmatico annuale; l'attuazione delle linee approvate dall'Assemblea e delle eventuali modifiche, da sottoporre alla stessa; l'assunzione di decisioni relative a spese ordinarie e in conto capitale per la gestione; le scelte inerenti attività e servizi istituzionali, complementari e commerciali utili al perseguimento degli scopi dell'Associazione. Il Consiglio è inoltre responsabile della direzione del personale, del coordinamento di collaboratori, professionisti e volontari, e dell'adempimento degli obblighi relativi al lavoro sportivo (D.Lgs. 36/2021). Elabora proposte di modifica dello Statuto e dei regolamenti sociali, istituisce commissioni e nomina rappresentanti presso enti pubblici, privati e federazioni. Ha facoltà di nominare, tra gli associati, delegati esterni al Consiglio per funzioni specifiche. Redige regolamenti interni da sottoporre all'Assemblea, adotta provvedimenti disciplinari verso i soci (impugnabili in Assemblea), delibera sull'ammissione o sull'esclusione degli associati, predisponendo in caso di rigetto la relativa motivazione. Predispose le bozze del bilancio di esercizio e, se previsto, del bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, documentando il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse svolte. Stabilisce i criteri per il rimborso delle spese sostenute da volontari e associati. Compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione non riservati all'Assemblea, cura gli adempimenti per l'iscrizione nel RUNTS, tiene i libri sociali di propria competenza e stipula tutti gli atti e contratti relativi all'attività dell'Associazione.

Art. 18 – PRESIDENTE. Il Presidente è eletto dall'Assemblea con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati. Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile. Egli presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento ed il rispetto della competenza. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Nei casi di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

Art. 19 – VICE-PRESIDENTE. Il Vice-presidente viene eletto nel proprio ambito dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Art. 20 – SEGRETARIO E TESORIERE. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere attribuite alla stessa persona. Se affidate a soggetti diversi, in caso di impedimento, dimissioni o revoca del Tesoriere, le sue funzioni vengono assunte temporaneamente dal Segretario o, in alternativa, dal Vicepresidente. Analogamente, in caso di impedimento, dimissioni o revoca del Segretario, quest'ultimo viene sostituito dal Tesoriere o dal Vicepresidente. Il Segretario è responsabile della redazione dei verbali delle riunioni degli organi sociali, della loro trascrizione nei registri, dell'esecuzione delle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, della gestione della corrispondenza e delle procedure di tesseramento dei soci. Il Tesoriere cura l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo, predisponendo e conservando contratti e ordinativi, incassa e liquida le spese previa verifica della regolarità e autorizzazione dei pagamenti. È

responsabile della gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, redige le scritture contabili, assicura gli adempimenti fiscali e contributivi e predispose, insieme agli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto economico-finanziario annuale. Inoltre, controlla periodicamente i conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti ed effettua le operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 21 – ORGANO DI REVISIONE L'organo di revisione, eletto dall'Assemblea, resta in carica tre anni e può essere monocratico o collegiale. Se richiesto dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore, deve essere nominato un organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto al registro o da un soggetto con i requisiti dell'art. 2397, comma 2, del Codice civile, al quale può spettare un compenso. In caso di obbligo (art. 31 CTS), l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti iscritto al registro. Se i membri dell'organo di controllo sono già iscritti, possono assumere il ruolo, salvo nomina di un terzo. L'organo controlla amministrazione, bilancio, contabilità, rispetto dello Statuto e della legge, e valuta l'adeguatezza e il funzionamento dell'assetto organizzativo. Vigila anche sul perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e sociali, e sull'eventuale bilancio sociale, secondo le linee guida ministeriali. Partecipa alle riunioni di Consiglio Direttivo e Assemblea senza diritto di voto e presenta una relazione annuale sul bilancio consuntivo. Si riunisce ogni 90 giorni per le verifiche, e può convocare riunioni straordinarie con l'autorizzazione del Presidente. Tutte le decisioni sono verbalizzate e firmate dai presenti. I membri sono soggetti all'art. 2399 c.c. e, se privi dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, non possono ricevere compensi, salvo il rimborso delle spese documentate.

Art. 22 – ANNO SOCIALE E RENDICONTO ECONOMICO. L'anno sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Entro i primi quattro mesi, il Consiglio Direttivo prepara il bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea. Il bilancio, sia preventivo che consuntivo, deve essere approvato dall'Assemblea, altrimenti l'intero Consiglio Direttivo decade. Il bilancio deve riflettere con chiarezza e veridicità la situazione economico-finanziaria, rispettando il principio di trasparenza. Deve essere disponibile per tutti gli associati prima dell'Assemblea. Se le entrate annue sono inferiori a 300.000 €, può essere redatto come rendiconto per cassa. Se superiori, deve includere stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Le attività diverse da quelle statutarie devono essere documentate. Se le entrate superano un milione di euro, è obbligatorio redigere un bilancio sociale e depositarlo presso il RUNTS. Inoltre, se le entrate superano i 100.000 €, devono essere pubblicati emolumenti e compensi agli organi e dirigenti sul sito internet dell'Associazione.

Art. 23 – PATRIMONIO E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile e include beni mobili e immobili, contributi, donazioni, lasciti e fondi di riserva. Le entrate provengono da contributi dei soci, enti, privati, quote associative, raccolte pubbliche, donazioni, rimborsi, proventi da cessioni di beni e servizi, e altre fonti previste dal D.Lgs. 117/2017. Gli utili e avanzi di gestione sono destinati solo a scopi statutari o all'incremento del patrimonio. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a soci, lavoratori, collaboratori, amministratori e componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o scioglimento del rapporto.

Art. 24 – LAVORATORI E VOLONTARI. I lavoratori dell'Associazione hanno diritto a un trattamento secondo principi di pari dignità e, ove compatibili, alle norme sul lavoro d'impresa. Il lavoro sportivo in conformità al D.Lgs. 36/2021 e alla normativa giuslavoristica applicabile può configurarsi come subordinato, autonomo o in forma di collaborazione coordinata e continuativa e può svolgersi anche in forma occasionale. Sono ammesse prestazioni volontarie non retribuite, anche da dipendenti pubblici, con soli rimborsi documentati per vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenuti fuori dal comune di residenza, non costituenti reddito. Il volontariato sportivo è incompatibile con ogni forma di lavoro retribuito con l'Ente. È obbligatoria l'assicurazione per responsabilità civile verso terzi a carico dell'Ente, anche tramite polizze collettive, secondo le linee guida del D.M. 6 ottobre 2021.

Art. 25 – CONVENZIONI. Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017, sono deliberate dall'organo di amministrazione, che ne determina anche le modalità di attuazione. Tali convenzioni sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 26 – SCIOGLIMENTO. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria ai sensi del presente Statuto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 CTS, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017. Il parere dell'Ufficio di cui al comma 1 deve essere reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta inviata dall'ente tramite raccomandata A/R o secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Decorso tale termine, il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 27 – NORMA DI RINVIO. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e, per quanto non previsto in esso e in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, come previsto dall'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

Fossò, 28.06.2025

Il Presidente dell'Assemblea

Colore Silvio

Il Segretario Verbalizzante

Bottozzini Lidia

